

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - Determinazione del limite di patrimonio netto in presenza di riserve cash flow hedge

Nota Redazionale

L'Agenzia delle Entrate si è espressa, con la risposta n. 339 del 5 giugno 2023, in materia di **"riserva cash flow hedge"** e di patrimonio netto nell'ambito della disciplina del contributo di solidarietà straordinario temporaneo 2023^[1].

Tale contributo di solidarietà costituisce^[2], per l'anno 2023, un prelievo a carattere temporaneo per i soggetti che all'interno del territorio dello Stato esercitano determinate attività, quali, ad esempio, la produzione o rivendita di **energia elettrica o gas** metano, di estrazione o rivendita di gas naturale, con il fine specifico della loro **successiva rivendita**.

Il comma 116 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 individua la base imponibile del contributo di solidarietà e l'aliquota per la determinazione del contributo; la norma prevede, infatti, che il contributo di solidarietà si applichi *«sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022»*.

Più nello specifico, il dettame dispone, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dalla circolare n. **4 del 2023**, che *"l'ammontare del contributo non possa essere superiore a una quota pari al **25%** del valore del **patrimonio netto** risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2021"*^[3].

Nel caso esaminato nella risposta n. 339, l'istante chiedeva all'Amministrazione Finanziaria se la voce dello stato patrimoniale rappresentata dalla **"riserva cash flow hedge"** dovesse essere compresa tra le poste di patrimonio netto di cui tener conto per il computo del sopra richiamato limite quantitativo.

L'istante riteneva che l'obiettivo del legislatore fosse diretto a far rientrare nell'orbita del contributo di solidarietà esclusivamente i c.d. **"utili eccedenti"**, realizzati nel 2022 per eccezionali condizioni di mercato dai soggetti che svolgono, nella misura quantomeno del **75%**, attività nei campi del petrolio, del gas e dell'energia elettrica. Perciò, *"il riferimento agli «utili eccedenti» richiede una precipua valutazione di **effettività** dell'utile conseguito, ovvero di concreta manifestazione del medesimo"*^[4].

L'Agenzia delle Entrate, dunque, ha specificato che la riserva da valutazione al *fair value* dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario deriva dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati e deve, quindi, essere oggetto delle voci del conto economico nel momento in cui si realizzano i **flussi futuri finanziari** oggetto della strategia di copertura^[5].

Si tratta di una riserva^[6] che risulta circoscritta in applicazione delle previsioni previste nell'articolo 6 del d.lgs. 38 del 2005 (per i soggetti IAS come l'istante), le quali *"determinano la sua irrilevanza ai fini delle norme che monitorano la riduzione del capitale sociale, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice"*^[7].

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che ai fini del **contributo di solidarietà temporaneo**, la quota del **patrimonio netto** da considerare non deve comprendere la **riserva da cash flow hedge (CFH)**. Le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi infatti:

1. non solo sono *"indisponibili"* e per loro natura *"irrilevanti ai fini dell'utilizzo del patrimonio netto"*^[8]
2. ma rappresentano, anche, *"componenti temporanee per natura"*, in quanto destinate a essere girate a **conto economico** *"nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio"* ^[9] che non possono essere considerate *"espressione in tale momento degli extraprofitti obiettivo del contributo qui in esame"*^[10].

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha escluso la rilevanza del valore della *"Riserva di operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"* sul patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà.

[1] Art. 1 commi da 115 a 119 della legge di bilancio 2023.

[2] Il contributo di solidarietà 2023 è una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.

[3] Risposta Agenzia delle Entrate n. 339.

[4] Risposta n.339 dell'Agazia delle Entrate.

[5] Cd. recycling della riserva cash flow hedging.

[6] I cui effetti sono sospesi dal legislatore mediante l'apposizione di un vincolo di indisponibilità.

[7] Risposta n.339 dell'Agazia delle Entrate.

[8] Risposta Agazia delle Entrate n. 339.

[9] IFRS [9](#), § 6.5.11, lett. d), ii) e [art. 2426](#) comma 1 n. 11-bis c.c.

[10] Risposta Agazia delle Entrate n. 339.